



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Allegato alla Delib.G.R. n. 36/51 del 31.8.2021**

**Peste Suina Africana -  
Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia  
e Piano di eradicazione in Regione Sardegna per il 2021 2022**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **2. Dati storici sull'evoluzione epidemiologica della malattia.**

### **2.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.**

La PSA è presente nel territorio regionale sin dal 1978. Negli ultimi anni, grazie all'istituzione dell'Unità di Progetto Regionale per la gestione multidisciplinare della problematica, e ad un efficace coordinamento di tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolte, nonché grazie all'applicazione di un programma straordinario di attività, la situazione della malattia nell'isola è sensibilmente migliorata, sia in termini epidemiologici, con la notifica di un numero di focolai di infezione in continuo decremento rispetto al passato, sia in termini di risoluzione di molte delle annose criticità che avevano in qualche modo ostacolato o rallentato l'eradicazione della malattia. Tra questi, in particolare il pascolo brado illegale dei suini, per cui sono state intraprese rigide misure di contrasto.

Infatti, il principale fattore favorente la persistenza dell'infezione è stato a suo tempo identificato nella tradizionale pratica di allevamento di suini bradi non confinati in aree promiscue tra branchi e suini selvatici. La presenza di capi non ascrivibili a proprietari riconosciuti e quindi non registrati all'Anagrafe Zootecnica Nazionale e pertanto non controllabili dal punto di vista sanitario ufficiale, oltre allo stretto contatto con la fauna selvatica, costituisce una cinghia di trasmissione del virus tra la popolazione domestica censita e il selvatico.

Le operazioni di contrasto all'allevamento illegale e non confinato di suini comprese le azioni di depopolamento di interi branchi che hanno preso il via nel 2015 con alcune criticità di ordine organizzativo, sono proseguite anche nel 2020, come indicato in Allegato 1 – Tabella 1/SARDEGNA - dati relativi agli abbattimenti e campionamenti dei suini bradi 2015-2020.

Sono state inoltre adottate una serie di misure per migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali da parte dei Servizi Veterinari su tutta la filiera, riorganizzando gli stessi Servizi, attuando un piano di rotazione territoriale dei Veterinari, un piano di verifiche di efficacia, istituendo un Gruppo di Intervento Veterinario, altamente specializzato, indipendente dai Servizi locali, controlli straordinari sugli O.S.A. improvvisi con personale proveniente da altre Aree.

È stata attuata anche una campagna di formazione e aggiornamento per gli allevatori e cacciatori, e sono state previste misure di premialità per le aziende suine certificate tramite il Piano Sviluppo Rurale.

Per il 2021 è in corso la ridefinizione della composizione dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della PSA anche al fine di adempiere alle raccomandazioni di cui al report dell'Audit condotto dall'Autorità Centrale sull'Autorità Regionale per la verifica della conformità dell'applicazione delle misure di cui al Piano di eradicazione 2020.

## **3. Descrizione del programma**

### **3.1 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.**

Obiettivo generale è l'eradicazione della PSA dal territorio regionale attraverso:

- (Allegato 2/SARDEGNA – controlli biosicurezza, anagrafe e movimentazioni), fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/429 come integrato dai regolamenti delegati 2019/687 e 2019/689 e 2021/605, relativamente ai criteri essenziali di biosicurezza



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- la sorveglianza clinica, sierologica e virologica delle aziende suinicole (vedi cap. 4.2.1);
- il monitoraggio sulla eventuale presenza residua dei suini bradi o irregolari;
- la vigilanza (rinforzata rispetto alle norme nazionali) sulla tracciabilità delle movimentazioni animali, dei prodotti alimentari di origine suina e dei sottoprodotti anche presso aziende di ristorazione, agriturismi, etc.;
- il controllo su porti e aeroporti per la vigilanza in merito al rischio di esportazione del virus PSA attraverso prodotti di origine suina non controllati dall'autorità competente;
- la sorveglianza epidemiologica nei cinghiali e l'adozione delle misure utili al controllo e/o eradicazione della PSA dal suino selvatico ivi incluse le misure necessarie per regolare l'attività venatoria.

Obiettivi specifici sono:

- prevenire l'insorgenza di nuovi focolai nei suini domestici;
- riconoscere ed eradicare prontamente eventuali focolai di infezione nei suini domestici;
- contrastare l'eventuale residua circolazione virale nei cinghiali e perseguire la progressiva riduzione della "zona infetta";
- migliorare l'efficacia e la sensibilità della sorveglianza passiva ed attiva;
- applicare un apposito programma di informazione e formazione con tutti gli stakeholders, in particolare con le compagnie dei cacciatori.

#### **4. Misure previste dal programma.**

##### **4.1 Organizzazione, supervisione e ruolo di tutti gli stakeholders coinvolti nel programma.**

###### **4.1.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.**

###### **Autorità Competenti Nazionali**

Il Ministero della Salute è l'Autorità Centrale competente che coordina e verifica l'andamento delle attività ordinarie e straordinarie inerenti il Piano, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Asfivirus e Pestivirus (CEREP).

###### **Autorità Competenti Regionali**

L'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale - Direzione Generale della Sanità Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare collabora insieme alla UDP nella predisposizione del Piano di eradicazione annuale.

Svolge inoltre attività di coordinamento e vigilanza, nei casi assegnati all'unità di crisi regionale dal piano per le emergenze di tipo epidemiche, q ivi incluse le attività di controllo ufficiale svolte a livello locale dai Servizi Veterinari delle ASSL dell'ATS.

L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente collabora nelle misure inerenti la fauna selvatica, mediante il Servizio Tutela della Natura, e mediante il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, per le funzioni di polizia forestale e di lotta al pascolo brado.

L'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale è responsabile delle misure di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

incentivazione e promozione dell'allevamento suinicolo, recentemente istituite con la Legge regionale n. 15 del 17 novembre 2010. Inoltre è competente per l'iter autorizzativo sui pascoli comunali gravati da usi civici (L.R. n. 12 del 14 marzo 1994).

**La UDP** è responsabile della proposta del piano di eradicazione annuale che è predisposto in collaborazione con il servizio di Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Coordina tutte le attività delle strutture dell'Amministrazione regionale, compresi i Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, impegnate nel contrasto e nell'eradicazione della PSA, e si adopera per assicurare la massima sinergia di tutti gli interventi messi in atto a livello regionale e locale finalizzati al miglioramento dello stato sanitario e del benessere dei suini e al rilancio del settore suinicolo della Sardegna. Nello specifico, il responsabile dell'Unità di progetto coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, delle strutture sanitarie pubbliche e delle strutture amministrative e tecniche della Regione nonché degli enti territorialmente competenti, al fine di garantire la gestione unitaria e integrata di tutti gli adempimenti connessi alla profilassi e all'eradicazione della PSA ai sensi del piano d'azione straordinario che attua la relativa legislazione nazionale e dell'Unione europea ed i piani approvati dalla Commissione europea;

si avvale del Gruppo di intervento Veterinario (GIV), composto da 8 squadre specializzate tra veterinari e assistenti tecnici, che supportano i veterinari ufficiali locali nelle operazioni inerenti agli abbattimenti dei suini bradi, nelle attività relative ai controlli ufficiali.

La UDP si rapporta con gli altri Assessorati per gli aspetti di loro competenza per l'eradicazione della PSA).

L'Unità di Progetto (UdP), di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 25.11.2014 n. 47/3 e alla Legge Regionale 17 Dicembre 2014 che stabilisce "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana", è deputata, per il tramite del Responsabile, al coordinamento delle strutture amministrative e tecniche della Regione e degli enti territorialmente competenti ai fini della gestione unitaria e integrata di tutti gli adempimenti connessi alla eradicazione della PSA.

Inoltre impartisce indirizzi vincolanti per disciplinare l'attività venatoria con specifico riferimento alla caccia al cinghiale, ivi comprese eventuali restrizioni a tale attività nonché per il relativo controllo numerico della popolazione, per la movimentazione delle carcasse e per lo smaltimento dei residui di macellazione.

### **Autorità Competenti Locali**

Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. della ATS della Sardegna:

- esecuzione delle attività previste dal Piano, prelievi e controlli.
- gestione attività connesse al controllo della PSA nei territori di loro competenza.
- denuncia e notifica dei sospetti e delle conferme di focolaio, avvio ed esecuzione delle indagini epidemiologiche del caso.
- attuazione di tutte le procedure previste dal Manuale Operativo PSC/PSA in caso di focolaio.
- rendicontazione delle attività inerenti la malattia agli Assessorati regionali competenti.
- verifica dei dati presenti in BDN.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In fase di emergenza, è prevista l'attivazione dell'Unità di Crisi Regionale e dell'Unità di Crisi Locale.

**Unità di Crisi Regionale**, istituita con atto formale dell'Assessorato alla Sanità, in accordo con quanto previsto dal Manuale delle Emergenze e dal Manuale Operativo delle pesti suine, è coordinata dal Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ha compiti di consulenza e facilitazione delle azioni istituzionalmente preposte ai vari Enti relativamente ai seguenti aspetti:

- criticità relative all'applicazione delle procedure previste dal presente Piano in applicazione della normativa vigente;
- criticità nel risanamento di focolai di pesti suine, in collaborazione con le Unità di Crisi Locali (UCL), per minimizzare eventuali difficoltà operative legate a situazioni ambientali sfavorevoli.

Unità di Crisi Locali (UCL), sono istituite con atto formale da parte delle ASSL, e si occupano del coordinamento delle azioni inerenti l'estinzione dei focolai e delle azioni di controllo nelle zone di protezione e di sorveglianza.

Il responsabile del Servizio di Sanità animale della ASSL coordina l'UCL.

Ogni qualvolta si verifichi un focolaio nel territorio di propria competenza, il responsabile del Servizio di Sanità animale convoca l'UCL e trasmette al Servizio Prevenzione Regionale entro dieci giorni il relativo verbale.

Inoltre il responsabile del Servizio di Sanità animale della ASSL cura l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in proposito, secondo le modalità di cui al Manuale Nazionale delle Emergenze ed al Manuale Operativo delle Pesti Suine.

## **4.2 Descrizione e demarcazione delle aree geografiche ed amministrative di attuazione del programma.**

### **4.2.1 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.**

Le attività di cui al presente Piano di eradicazione sono applicate sul territorio della Regione Sardegna, che ha un'estensione di 24.089 Km<sup>2</sup>.

Il piano di eradicazione ha l'obiettivo generale di prevenire e contrastare la circolazione del Virus PSA nei suini domestici e selvatici; nello specifico, l'obiettivo generale relativo ai suini domestici rimane quello di mantenere il favorevole andamento epidemiologico vista l'assenza di focolai già registrata negli ultimi due anni; nei suini selvatici si distingue un obiettivo intermedio definibile come la progressiva riduzione dell'area infetta attraverso la dimostrazione di assenza di circolazione virale nelle metapopolazioni di cinghiali, mentre, anche in questo ambito, l'obiettivo finale consiste nella dimostrazione della completa eradicazione dell'infezione da tutto il territorio regionale.

Considerato quanto sopra, il piano si basa sui seguenti cardini principali:

- Sorveglianza delle aziende suinicole presenti nel territorio della Regione Sardegna

Il piano di sorveglianza nei domestici prevede due obiettivi specifici:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- A. L'applicazione delle prescrizioni utili a risolvere le non conformità rispetto agli standard di biosicurezza rilevate nelle aziende controllate e il conseguente raggiungimento della qualifica di azienda certificata per tutti gli allevamenti;
- B. La sorveglianza a campione delle aziende certificate per verificare il mantenimento degli standard richiesti dalla categoria.

Il piano di controlli interessa tutte le aziende suinicole, categorizzate in base al rispetto dei criteri sanitari (esito dei test clinici e di laboratorio) e al livello di biosicurezza.

Sono contemplate due tipologie di aziende sotto il profilo dello stato sanitario:

- azienda certificata per PSA: azienda indenne da PSA e sottoposta a un controllo ufficiale conforme, per tutti i parametri considerati e sottoposta a un ricontrollo entro i seguenti termini:
  - a) entro 12 mesi, nei comuni di fascia 5,
  - b) entro 18 mesi, nei comuni di fascia 3-4,
  - c) entro 24 mesi, nei comuni di fascia 1-2
- azienda controllata per PSA: azienda indenne da PSA e sottoposta a controllo ufficiale da parte del servizio veterinario localmente competente, il cui esito è risultato conforme per i parametri clinici e sierologici, ma non conforme per parametri di biosicurezza (che devono essere corretti attraverso prescrizioni in un lasso di tempo non superiore a due mesi), oppure per i requisiti relativi all'anagrafe;

L'azienda focolaio per PSA è un'azienda in cui è stata confermata la presenza di infezione da PSA attraverso test diagnostici.

Il piano di controlli ufficiali interessa tutte le aziende suinicole, classificate dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale in base al livello di rischio attribuito a ciascun Comune della Sardegna e tenendo conto della categorizzazione delle aziende controllate o certificate. L'Allegato 3 – Tabella 2/SARDEGNA - controlli aziende, riporta i dati relativi ai controlli effettuati dal 2017 al 2020 nelle aziende controllate e certificate distinti per provincia.

I servizi veterinari, fatte salve le misure da attuarsi in caso di conferma o di sieropositività per PSA, hanno attribuito o confermato alle aziende suinicole una delle due qualifiche sanitarie.

Ai fini della pianificazione delle attività di controllo di cui al presente piano 2021- 2022 si è tenuto conto della attività svolta nel corso degli ultimi anni finalizzata alla certificazione delle aziende.

Le aziende certificate sono sottoposte a controllo ufficiale da parte dei servizi veterinari delle ASSL, sulla base di un campione di aziende "random" in grado di confermare che lo status di azienda certificata

- è almeno del 99,5 % al 99% di confidenza nei comuni interni alla zona infetta (rischio da 2 a 5)
- è almeno del 99 % al 99% di confidenza nei comuni esterni alla zona infetta (rischio max 1).

Aziende certificate al 31 dicembre 2020: **8.965**.

- **3.220** ricadenti all'interno della zona infetta del selvatico
- Campione random = 427 aziende
- **5.475** ricadenti al di fuori dalla zona infetta del selvatico



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Campione random = 413 aziende
- Totale campioni random = 840

Aziende controllate al 31 dicembre 2020: **4.137**.

- **2.171** ricadenti all'interno della zona infetta del selvatico
- **1.966** ricadenti al di fuori dalla zona infetta del selvatico
- Totale campioni aziende controllate = **4.137**

Le aziende estratte controllate devono essere sottoposte a controllo ufficiale entro il 2021 al fine del raggiungimento della qualifica di azienda certificata. Gli stessi criteri saranno utilizzati per l'organizzazione dei controlli da attuarsi nel 2022, coerentemente con l'evolversi della situazione epidemiologica e sulla base della valutazione del rischio.

La check list di controllo è rivalutata (Allegato 4 - Lista di riscontro controllo ufficiale), sulla base della mutata situazione epidemiologica e della rivalutazione del rischio PSA.

Le aziende estratte certificate verranno sottoposte a controllo ufficiale entro il 2021 al fine della conferma o meno della qualifica. Gli stessi criteri saranno utilizzati per l'organizzazione dei controlli da attuarsi nel 2022, coerentemente con l'evolversi della situazione epidemiologica, sulla base della valutazione del rischio. L'Allegato 5/SARDEGNA riporta il cronoprogramma delle attività di controllo nelle aziende suinicole per il 2021, applicabile anche per il 2022, tenendo conto dell'evolversi della situazione epidemiologica e della valutazione del rischio.

In sede di vigilanza, ai fini dell'acquisizione o del mantenimento della qualifica di azienda certificata, i SV si avvalgono della check list di cui sopra, conforme al dettato del presente piano per la valutazione del livello di biosicurezza degli allevamenti e contestualmente applicano la sorveglianza clinica, virologica e sierologica delle aziende oggetto di monitoraggio. L'applicazione delle misure sopraesposte è supportata dall'implementazione dell'anagrafe individuale dei riproduttori suini che si aggiunge alle norme nazionali in tema di anagrafe zootecnica.

Nelle aziende di suini domestici, un'ulteriore sorveglianza è legata alle macellazioni ad uso familiare che devono essere condotte sotto controllo sanitario: in sede di macellazione devono essere raccolti campioni per i test sierologici e virologici e le carni possono essere quindi consumate solo dopo l'acquisizione di un esito favorevole.

– Sorveglianza della popolazione di suini selvatici presente nella Regione Sardegna.

Il piano prevede la sorveglianza passiva estesa su tutto il territorio regionale; le carcasse di cinghiali ritrovate (compreso il caso di incidente stradale) devono essere segnalate al servizio veterinario che preleva i campioni necessari ai test di laboratorio per escludere l'infezione da virus PSA che devono essere eseguiti presso i laboratori dell'IZS della Sardegna.

Il piano prevede il divieto di caccia nella zona infetta per il selvatico. In questa area l'attività venatoria è permessa durante la campagna venatoria annuale in deroga al divieto di cui sopra allo scopo di alimentare la sorveglianza attiva della popolazione; i SV, con apposito provvedimento e sulla base di requisiti stabiliti dall'UdP, autorizzano le compagnie di caccia le quali hanno l'obbligo di consegnare agli stessi servizi campioni di milza e sangue da tutte le carcasse degli animali abbattuti e custodire in biosicurezza le carcasse fino all'esito favorevole dei test.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nel resto della regione al di fuori dell'area infetta, la caccia è consentita durante la stagione venatoria da parte di compagnie di caccia autorizzate dai SV e si effettua una sorveglianza a campione degli animali abbattuti con l'obiettivo di verificare l'assenza di circolazione virale.

I SV verificano l'operato delle compagnie di caccia anche sulla base dei report forniti dall'OEVR: l'eventuale riscontro di non conformità rispetto alle misure di biosicurezza previste e/o agli obblighi di conferimento dei campioni comporta senza indugio la revoca dell'autorizzazione ad esercitare le attività venatorie.

Inoltre, per aumentare la rappresentatività della sorveglianza nella popolazione di suini selvatici ed in particolare nelle aree a maggior rischio nelle zone di interesse faunistico in cui non è prevista nessun tipo di attività venatoria, si organizzano sessioni di "ricerca attiva di carcasse". Tale attività ha l'obiettivo di colmare le lacune spaziali e temporali della sorveglianza sopra descritta e deve essere oggetto di programmazione da parte dell'UdP che, su base trimestrale, produce un report delle attività e dei risultati conseguiti.

– Consolidamento della situazione anagrafica e gestione dei suini bradi

Il piano prevede l'attuazione dei controlli per la verifica della conformità del sistema dell'anagrafe suina in Sardegna alla normativa di riferimento nazionale e regionale. Particolare attenzione sarà prestata alle attività per il contrasto della pratica di allevamento illegale di suini allo stato brado in terreni demaniali.

A tale scopo l'UdP organizza le attività sulla base del cronoprogramma elaborato dall'OEVR con l'obiettivo di segnalare l'eventuale residua presenza di branchi di suini non confinati. Con cadenza trimestrale, l'UdP produce un report delle attività ed in particolare rileva lo stato di *compliance* rispetto al cronoprogramma.

Gli avvistamenti di suini bradi devono essere prontamente segnalati all'UdP che deve provvedere immediatamente al confinamento degli animali, e, in collaborazione con le forze dell'ordine, al rintraccio dell'eventuale proprietario.

In assenza di riscontri, gli animali devono essere abbattuti e dopo aver eseguito il prelievo di campioni per le indagini virologiche e sierologiche le carcasse devono essere distrutte.

Nel caso sia possibile rintracciare il proprietario a questi saranno addebitate le sanzioni previste dalla normativa e le spese relative ai test di laboratorio, oltre a quelle di abbattimento e distruzione degli animali in caso di positività. Per la gestione delle sieropositività si rimanda al capitolo 4.3.8.2 sulle misure in caso di positività.

– Controlli sui prodotti alimentari di origine suina freschi e lavorati

I controlli ufficiali sono estesi anche a ristoranti, aziende agrituristiche, macellazioni familiari, etc. ad opera di personale proveniente da altre province, senza preavviso all'operatore e in giornate prefestive, quando il livello di attività è più intenso. Analogamente, anche le sagre e feste paesane programmate all'interno della zona infetta sono oggetto di controllo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

– Campagna di formazione ed informazione

L'autorità regionale elabora una programmazione per lo svolgimento di corsi di formazione ed informazione identificando target e modalità specifiche in base alle diverse tipologie di stakeholders. Una specifica priorità deve essere riservata ai veterinari del Servizio pubblico e liberi professionisti, ma non deve essere sottovalutato il ruolo che nel processo di eradicazione della PSA rivestono altre categorie come gli allevatori, i cacciatori, le forze dell'ordine.

In conseguenza dell'emergenza legata alla pandemia da COVID-19 devono essere privilegiati i sistemi di formazione a distanza e altre vie di comunicazione compresi i social network.

Anche il settore dell'informatizzazione sarà implementato, tra l'altro in funzione degli indicatori.

Evoluzioni dell'attuale sistema informativo regionale SISaR-Vet PSA. Si provvederà ad adeguare e migliorare le funzionalità in relazione a: controlli allevamento suino uso familiare, attività venatoria (squadre di caccia, attività svolta), attività di gestione della fauna selvatica, controlli ufficiali sui SOA di origine suina, ampliamento integrazioni con BDN, SINVSA, SIMAN, programmazione e calendarizzazione delle attività di avvistamento ed abbattimento dei suini bradi.

– Analisi del rischio su base territoriale

Categorizzazione del rischio di circolazione del virus PSA nel territorio della Regione Sardegna.

Per supportare i processi decisionali ed organizzare la programmazione delle attività di sorveglianza, è stata realizzata una Categorizzazione del rischio PSA (Allegato 6/SARDEGNA dei comuni sardi che è sottoposta ad un continuo aggiornamento sulla base delle evidenze epidemiologiche.

Le principali variabili su cui si basa il processo di analisi del rischio sono le seguenti:

1. Grado di raggiungimento degli obiettivi di sorveglianza
2. Livello di biosicurezza delle aziende
3. Presenza/assenza di suini all'aperto illegali
4. Consistenza della movimentazione dei suini
5. Presenza/assenza di infezione da PSA nei cinghiali

– Area infetta per il selvatico

Il gruppo degli esperti designato dall'UdP per supportare l'autorità competente nel processo decisionale relativo al piano di eradicazione della PSA nel selvatico, definisce i confini dell'area infetta (Allegato 7) e ne suggerisce in periodico aggiornamento in base alle evidenze epidemiologiche.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## 4.3 Descrizione del Piano di eradicazione

### 4.3.1 Notifica della malattia.

#### 4.3.1.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

La PSA è soggetta a denuncia obbligatoria ed immediata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429. Inoltre, per quanto riguarda il sospetto e la conferma della malattia e tutti gli obblighi di notifica e comunicazione all'autorità competente previsti dal Regolamento, si applicano le modalità attualmente in uso tenendo presente quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento stesso e come integrate dai regolamenti derivati.

### 4.3.2 Popolazione target del programma.

#### 4.3.2.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

Popolazione suina nella Regione Sardegna:

- numero capi suini censiti al 31 dicembre 2020: **180.017**, di cui **79.095 riproduttori**;
- numero capi identificati singolarmente al 31 dicembre 2020: 79.095 riproduttori di cui 64.475 femmine e 13.620 maschi;
- numero strutture che detengono suini aperte al 31 dicembre 2020; **13.841**, di cui **103** allevamenti familiari, **13.494** aziende da riproduzione, **15** aziende da ingrasso, **2** aziende agri faunistiche venatorie, 1 con altre finalità;
- numero capi suini bradi: stimato in circa **200** capi al 31 dicembre 2020;
- numero cinghiali: stimato in circa **90.000** capi al 31 dicembre 2020.

### 4.3.3 Identificazione degli animali e registrazione degli allevamenti con particolare riferimento alla pertinente legislazione dell'Unione per questa malattia e alla sua attuazione nello stato membro.

#### 4.3.3.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.

In materia di identificazione e registrazione dei suini si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/429 come integrato dai regolamenti delegati e di esecuzione, in particolare il Regolamento (UE) 2019/2035, e quanto indicato dalla nota DGSAF 0009763-20/04/2021, ivi inclusi i riferimenti al Regolamento (UE) 2020/520, che disciplina la materia nel periodo transitorio di applicabilità del Regolamento (UE) 2016/429.

In aggiunta a quanto sopra, le norme nazionali in termini di anagrafe zootecnica, la normativa regionale ha disposto l'implementazione dell'anagrafe individuale dei riproduttori come strumento strategico per governare la popolazione suscettibile e verificare gli spostamenti dei suini. L'anagrafe individuale dei riproduttori è stata introdotta in Sardegna con la Determinazione n. 2 del 08.06.2015 - Modifica della determinazione n. 1/7711 del 27/04/2015, che modificava la Determinazione n. 87/2623 dell'11/02/2015 "Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suini domestici e lungo la filiera di produzione delle carni suine per l'anno 2015". Nell'Allegato 2 sono riportati i criteri relativi all'anagrafe individuale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

regionale.

#### **4.3.4 Norme relative alla movimentazione degli animali con particolare riferimento alla legislazione dell'Unione pertinente per questa malattia e alla sua attuazione nello Stato membro**

##### **4.3.4.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.**

In materia di movimentazioni dei suini si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/429 come integrato dai regolamenti delegati e di esecuzione, in particolare il Regolamento (UE) 2019/688 e, in riferimento alle movimentazioni che coinvolgono le zone sottoposte a restrizione, quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/605.

In aggiunta a quanto sopra i servizi veterinari controllano le movimentazioni da vita e da macello e verificano che tutte le partite siano accompagnate dal modello elettronico 4. I proprietari o detentori hanno l'obbligo di aggiornare il registro di carico e scarico includendo i movimenti in entrata e in uscita dall'allevamento entro 3 giorni dall'evento e caricare in BDN le movimentazioni entro 7 giorni dall'evento.

In caso di riscontro di suini non identificati e non scortati dalla prevista documentazione sanitaria nei mezzi di trasporto, oltre a quanto già previsto dalla legislazione vigente, si applicano le seguenti misure:

- sequestro, abbattimento e distruzione degli animali nel più breve tempo possibile, senza la corresponsione di alcun indennizzo con spese a carico del trasportatore;
- sequestro e obbligo di disinfezione del mezzo con spese a carico del proprietario del veicolo.

Nell'Allegato 2/SARDEGNA sono riportati i criteri per i controlli relativi alle movimentazioni. 4.3.5 Schemi di campionamento e test utilizzati con particolare riferimento alla legislazione dell'Unione pertinente per questa malattia e alla sua attuazione nello Stato membro.

##### **4.3.5.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.**

I servizi veterinari attuano i controlli sierologici previa identificazione del singolo capo sottoposto a prelievo. I campionamenti e i test di laboratorio, sia per i suini domestici sia per i cinghiali sono effettuati in base a quanto previsto nel Manuale operativo delle pesti suine.

Le attività nelle aziende suinicole sono condotte da personale veterinario autorizzato e specializzato, appositamente formato ed in servizio presso l'ATS. Le visite cliniche ed i prelievi vengono effettuati in accordo con il benessere animale e tutte le attività sono supportate da specifiche check list.

I campionamenti e i test di laboratorio sono effettuati in base a quanto previsto nel Manuale operativo delle pesti suine.

##### **– Test diagnostici**

Come previsto dal Piano nazionale di emergenza e dalla normativa vigente, in Italia la diagnosi di laboratorio per PSA è effettuata, in tutti i casi sospetti, dal CEREP. Seguendo le linee guida internazionali e in particolare le raccomandazioni di cui al manuale OIE, la ricerca virologica si



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

basa su test biomolecolari, mentre la diagnosi sierologica viene effettuata mediante screening e test di conferma, rispettivamente Test ELISA e test Immunoperossidasi.

In Sardegna, seguendo lo stesso schema, per motivi di biosicurezza, i campioni prelevati da casi sospetti e nell'ambito delle attività previste dal piano di eradicazione regionale sono processati nei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna. Il piano regionale prevede l'applicazione di test sierologici nell'ambito della sorveglianza attiva degli allevamenti di suini e il ricorso a test biomolecolari in caso di riscontro di sieropositività; la sorveglianza attiva dei cinghiali nella zona infetta prevede che tutti i cinghiali siano sottoposti a test biomolecolari e sierologici, mentre nella zona di protezione di un focolaio i test sierologici vengono effettuati su un campione di animali al fine di confermare l'assenza della malattia. Tutti i campioni raccolti nell'ambito della sorveglianza passiva nei cinghiali sono controllati mediante test biomolecolari e test sierologici.

I laboratori sono accreditati dall'Ente nazionale di accreditamento (ACCREDIA) secondo ISO 17025. I test virologici e sierologici comprendono:

Test virologici:

- Ricerca dell'antigene su sezioni da criostato con tecnica di immunoperossidasi indiretta mediante l'utilizzo di anticorpi monoclonali

Test biomolecolari:

- PCR
- Real-time PCR.

Test sierologici:

- ELISA TEST
- Immunoperossidasi

Gli organi da prelevare in caso di sospetto sono:

- a. milza;
- b. rene;
- c. linfonodi (particolarmente quelli che presentano lesioni emorragiche o edematose);
- d. tonsille;
- e. sangue;
- f. midollo (ossa lunghe, es. femore);

Con riferimento alla sorveglianza passiva nel selvatico, in caso di livello di rischio minimo è sufficiente raccogliere la milza per i test biomolecolari.

Per quanto riguarda i campioni di sangue, il prelievo può essere costituito da coaguli (es. dalle cavità cardiache) o da fluidi corporei in caso di prelievo da carcasse. In caso di animali malati o moribondi è preferibile effettuare due prelievi: uno per i test biomolecolari (sangue intero con provetta vacutainer a tappo viola con EDTA) e uno per i test sierologici (sangue coagulato con provetta vacutainer a tappo rosso).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il prelievo di midollo osseo può essere effettuato nei casi di rinvenimento di carcasse (o porzioni di carcasse) in avanzato stato di decomposizione tale da rendere impossibile il prelievo degli altri organi di elezione.

#### **4.3.6 Vaccini e piani di vaccinazione con particolare riferimento alla legislazione dell'Unione pertinente per questa malattia.**

##### **4.3.6.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.**

Non applicabile.

#### **4.3.7 Informazione e valutazione della gestione delle misure di biosicurezza e delle infrastrutture nelle aziende coinvolte.**

##### **4.3.7.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.**

Il programma si prefigge di migliorare il livello di applicazione delle misure di biosicurezza di tutte le aziende suinicole, incluse quelle a carattere familiare e di piccole dimensioni.

#### **4.3.8 Misure in caso di positività con particolare riferimento alla legislazione dell'Unione pertinente per questa malattia e alla sua attuazione nello Stato membro.**

##### **4.3.8.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.**

In caso di conferma (e/o di sospetto) di infezione da PSA si applica quanto previsto dalla normativa vigente, dal Manuale operativo e dal Piano di emergenza nazionale.

#### **– Caso di PSA**

##### **Definizione di caso sospetto in suini domestici**

Si definisce caso sospetto di PSA in un'azienda di suini domestici il riscontro di sintomi clinici o anatomico patologici riferibili a Pesti Suine, oppure l'evidenza di un collegamento epidemiologico con un caso di PSA come anche la possibile esposizione a materiale potenzialmente contaminato da virus PSA, oppure l'esito positivo al test di screening sierologico (ELISA).

##### **Definizione di caso confermato in suini domestici**

Conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, si definisce caso confermato di PSA in un'azienda di suini domestici qualora si riscontri una positività virologica o ai test biomolecolari. Se l'azienda risiede in zona infetta per il selvatico o si ravvedano evidenze di collegamento epidemiologico con altri focolai di PSA, il riscontro di sieropositività multiple in un'azienda è sufficiente per la conferma di focolaio di PSA.

##### **Riscontro di sieropositività da virus PSA in un'azienda di suini domestici**

Conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, ogni sieropositività



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

deve essere considerata come caso sospetto che deve essere notificato in SIMAN; oltre a questo, il Servizio Veterinario competente adotta le misure previste dal Manuale Operativo delle Pesti e provvede al prelievo di ulteriori campioni per i test sierologici e virologici di conferma. In caso di conferma ai test virologici o di ricerca del genoma, si procede alla conferma del sospetto in SIMAN e si applicano le misure previste nel manuale delle emergenze. Nel caso invece i test virologici e biomolecolari siano negativi, ma si confermi la sieropositività in uno o più suini, il Servizio Veterinario valuta se applicare lo stamping out all'interno dell'azienda.

In ogni caso deve essere aperto un procedimento di "non conformità sierologica": mediante un gruppo di lavoro dedicato si devono approfondire le ipotesi epidemiologiche per verificare la causa e l'origine dell'infezione nonché l'eventuale esistenza di rischi legati alla diffusione del virus della PSA; in base alla valutazione del rischio si stabilisce se esistano le condizioni epidemiologiche per revocare il sospetto o invece si debba confermare focolaio di PSA e adottare le conseguenti misure previste dal Manuale Operativo delle Pesti.

Il gruppo di lavoro deve essere presieduto e convocato dal responsabile del Servizio Veterinario e composto almeno da: un rappresentante del servizio veterinario regionale, un rappresentante dell'IZS e un esperto dell'OEVR; se opportuno, il gruppo può richiedere il supporto delle forze dell'ordine per lo svolgimento delle indagini. Una volta approfondito il caso entro e non oltre 15 giorni dall'emissione del sospetto, il gruppo di lavoro redige un rapporto sintetico in cui:

- a. Siano elencate le evidenze e/o le ipotesi utili a stabilire le cause che hanno originato la non conformità sierologica;
- b. Siano individuate le azioni correttive per risolvere la non conformità (ed evitare che la stessa possa ripresentarsi);
- c. Sia individuata una precisa tempistica per l'applicazione delle azioni correttive e la responsabilità della loro esecuzione;
- d. Siano espresse le conclusioni epidemiologiche rispetto alla conferma o revoca del sospetto.

Il rapporto deve essere allegato nella piattaforma SIMAN.

#### Sieropositività in suini detenuti illegalmente

Nel caso si riscontrino sieropositività in suini detenuti illegalmente, si procede come sopra indicato ivi inclusa la notifica del sospetto e dell'eventuale conferma in SIMAN di focolaio nel domestico. Qualora gli approfondimenti di indagine portino ad identificare il proprietario e/o il detentore degli animali, il Servizio Veterinario adotterà i provvedimenti amministrativi di sua competenza, ivi inclusa l'assegnazione di un codice aziendale.

Se invece non fosse possibile identificare né il proprietario né il detentore degli animali, indipendentemente dall'esito dei test biomolecolari, il Servizio Veterinario provvederà ad inserire nel SIMAN la conferma di "caso di PSA nel selvatico con altra localizzazione" applicando quanto previsto in caso di PSA nel selvatico.

#### Sospetto in suini selvatici

Conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, ogni qualvolta si



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

riscontrino in suini selvatici sintomi clinici/anatomopatologici riferibili a PSA e allo stesso modo nel caso si riscontri una sieropositività al test di screening in cinghiali vivi, morti o moribondi si deve emettere il sospetto di PSA. Si deve quindi procedere al prelievo dei campioni per confermare o escludere l'infezione da PSA attraverso test di conferma sierologici e/o virologici.

#### Caso confermato di PSA in suini selvatici

Ogni caso di positività virologica e ai test biomolecolari in cinghiali deve essere notificato come caso di PSA nel selvatico. Nell'area infetta il riscontro di positività sierologica al test di conferma è sufficiente alla notifica di PSA nel selvatico. Nella zona di sorveglianza il riscontro di una positività sierologica al test di conferma su cinghiali di età <18 mesi è sufficiente alla notifica di PSA nel selvatico come anche il riscontro di sieropositività multiple nello stesso areale indipendentemente dall'età degli animali saggiati.

**4.3.9 Descrizione delle pratiche di abbattimento (nell'ambito dei piani PSA). Descrivere le circostanze secondo le quali è previsto che i suini di una azienda vengano macellati/abbattuti e, se previste, eventuali campagne di abbattimento/macellazione preventive.**

##### **4.3.9.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.**

Le procedure per l'abbattimento degli animali e lo smaltimento delle carcasse sono contenute nel Manuale operativo nazionale e nel Piano di emergenza nazionale.

##### **4.3.10 Piani di risarcimento dei proprietari di animali abbattuti/macellati.**

###### **4.3.10.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.**

Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività sono erogate con le modalità previste dalla Legge 2 giugno 1988, n. 218, dal Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 e dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, n. 587.

La corresponsione degli indennizzi è vincolata al rispetto dei criteri di cui all'Allegato 8/SARDEGNA relativo alla verifica da parte del servizio veterinario dei parametri produttivi e riproduttivi nella azienda sede di focolaio nei 12 mesi precedenti.

**4.3.11 Controllo dell'attuazione del programma e del sistema di notifiche con particolare riferimento alla legislazione dell'Unione pertinente per questa malattia e alla sua attuazione nello Stato membro.**

###### **4.3.11.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.**

Il piano di eradicazione prevede verifiche intermedie e finali.

Il monitoraggio sullo stato di implementazione del programma e dei conseguenti risultati si basa sui seguenti indicatori:

- **di efficacia, con riferimento all'intero territorio della Sardegna:**

1) consolidamento della situazione epidemiologica in base al rapporto tra numero focolai nel



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

suino domestico nell'anno in corso rispetto al numero focolai nel suino domestico nell'anno precedente;

- 2) riduzione delle dimensioni dell'area infetta rispetto all'anno precedente; riduzione del numero di animali positivi ai test di laboratorio rilevati nell'ambito della sorveglianza attiva;
- 3) aumento di campionamenti nell'ambito della sorveglianza passiva;
- 4) prevalenza di aziende con qualifica sanitaria "certificata" almeno pari al 90% delle aziende suinicole registrate come "attive" in anagrafe;
- 5) aumento della compliance delle attività di vigilanza effettuata dal Servizio veterinario nelle aziende suine;
- 6) variazione di consistenza e densità della popolazione di cinghiali e della popolazione di suini bradi stimati e/o avvistati rispetto all'anno precedente.

- **di efficienza, con riferimento all'intero territorio della Sardegna:**

- 1) numero aziende suinicole sottoposte a controllo / numero di aziende suinicole censite (controllabili);
- 2) numero di aziende agrituristiche, ristoranti, sagre, feste paesane, macellazioni familiari controllate / numero di aziende agrituristiche, ristoranti, sagre, feste paesane, macellazioni familiari censite (controllabili);
- 3) numero di suini bradi abbattuti / numero gruppi di suini bradi avvistati.

**4.3.12 Misure attuate sul cinghiale (nell'ambito del piano PSA). Descrivere come viene vietata l'alimentazione dei cinghiali, la quantità media di alimento distribuito nei terreni di caccia per mese e per km<sup>2</sup> e come viene messa in atto la caccia mirata.**

**4.3.12.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.**

La sorveglianza nel cinghiale prevede una fase di sorveglianza attiva basata sulla caccia al cinghiale e una fase di sorveglianza passiva basata sul controllo dei cinghiali trovati morti o morti a seguito di incidente stradale. Nella stagione venatoria, in zona infetta è previsto sempre il prelievo sistematico di sangue e milza, mentre in zona di sorveglianza è previsto esclusivamente il prelievo del sangue, su base campionaria. In tal modo tutti i cinghiali sono controllati.

La Tabella 3 (Allegato 9) riporta i risultati delle attività di sorveglianza passiva negli ultimi anni (2016-2020), tesa a evidenziare il virus PSA in carcasse di cinghiale o su cinghiali moribondi, e la previsione della sorveglianza nel selvatico per il 2021- 2022. I dati del 2019 e del 2020 sono l'esito di un recente rafforzamento delle attività di sorveglianza passiva, così come di seguito descritto e come raccomandato dalla Commissione Europea.

Si ritiene indispensabile in questa fase dell'eradicazione concentrare le forze verso l'individuazione delle eventuali ultime riserve di virus, tenendo conto sia dei territori di fatto privi di informazione per campionamento nullo o insufficiente, sia di quelli nei quali è stata invece evidenziata la presenza di malattia.

Questa attività, dispendiosa in termini di costi ed applicabilità nel territorio regionale, riveste un'importanza fondamentale nel periodo post CVC (campagna venatoria cinghiali), notoriamente e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

storicamente privo di attività sul campo finalizzate a raccogliere evidenze ed informazioni sull'andamento della patologia. Come dimostrano i dati, la malattia è circoscritta a due grandi aree all'interno dell'area infetta del selvatico, un areale più a nord, che comprende alcuni comuni del Goceano, Nuorese, Gallura e Baronia, ed un areale corrispondente a quello storico, posto più a sud, tra Barbagia e Ogliastra. Lo scopo del nuovo programma di sorveglianza passiva è fornire una precisa e accurata indicazione su dove effettuare mirate azioni di sorveglianza passiva nei mesi primaverili estivi, prima della nuova campagna venatoria.

Il primo step di questa procedura prevede la costruzione, con l'ausilio della tecnologia Gis, di un database ad hoc necessario per la realizzazione e implementazione di un modello statistico atto a definire una scala di priorità di intervento. In una seconda fase di adattamento sul territorio sarà riportata l'informazione in uno strato cartografico utilizzabile dai più comuni programmi (Google Earth) e forniti alle figure deputate alle attività di ricerca e monitoraggio. Questo agevolerà l'intervento a zone limitate ad alto rischio ad escludere in esse la presenza di animali portatori di virus. I servizi veterinari garantiranno il supporto a tutte le azioni effettuate nel territorio per la vigilanza della sorveglianza passiva almeno in tre azioni per ogni territorio identificato dall'OEVR in ogni ASL come zona suscettibile di priorità di intervento.

## **5. Benefits del piano.**

### **5.2 Piano di eradicazione della PSA in Regione Sardegna.**

Il raggiungimento dell'obiettivo dell'eradicazione della PSA dal territorio isolano appare negli ultimi anni più tangibile, e la risoluzione delle criticità che ancora incidono negativamente sul percorso dell'eradicazione, quali la gestione dei cinghiali e l'eliminazione dei capi bradi, che il presente piano si prefigge, può rappresentare un riconoscimento importante dei lunghi anni di attività di contrasto alla malattia e può determinare una evoluzione favorevole del comparto della produzione di prodotti tipici suinicoli regionali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## ALLEGATO 1

**Tabella 1: dati relativi agli abbattimenti e campionamenti dei suini bradi 2015-2020.**

<b>Anno</b>	<b>suini bradi abbattuti</b>	<b>suini bradi campionati</b>	<b>% suini bradi campionati</b>	<b>n. sieropositivi</b>	<b>n. virus positivi</b>
2015	58	0		0	0
2016	420	0		0	0
2017	616	357	57,95	221	14
2018	3.221	1814	56,31	605	34
2019	362	209	57,73	17	0
2020	303	175	57,76	25	0
<b>totale</b>	<b>4.980</b>	<b>2.555</b>	<b>50,31</b>	<b>868</b>	<b>48</b>



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## ALLEGATO 2

### **Biosicurezza controlli ufficiali nelle aziende :**

I controlli ufficiali del Piano dovranno precedere almeno:

- a) la visita clinica dei suini;
- b) la verifica del rispetto da parte del proprietario o detentore dei suini degli adempimenti previsti in materia di **anagrafe suina**;
- c) la verifica del rispetto da parte del proprietario o detentore dei suini delle norme sul **benessere animale** di cui al Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 e degli ulteriori parametri indicati nel protocollo riportato **nell'Allegato n.4 (Check List)**;
- d) la verifica della sussistenza in azienda dei requisiti di **biosicurezza proporzionati** alla consistenza dell'allevamento così come indicato nella check list riportata **nell'Allegato n. 4**;
- e) ove previsto **prelievi ematici** ai fini di un controllo di laboratorio per PSA, da inviare all'IZS accompagnati dal modulo di richiesta specifico;

Il controllo ufficiale sarà effettuato mediante utilizzo della lista di riscontro di cui **all'Allegato n. 4** (Check list)

Successivamente i Servizi Veterinari provvederanno ad inserire nel registro aziendale il censimento rilevato ed, entro 7 giorni dall'effettuazione del controllo, a registrare il controllo

### **Anagrafe delle aziende, identificazione dei suini e registro aziendale**

1. I soggetti che intendano aprire una nuova attività di allevamento di suini, che non sia un allevamento familiare devono presentare domanda (DUAAP) al SUAP competente che provvederà ad inoltrare l'istanza al Servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio entro 2 giorni dalla sua presentazione. I Servizi Veterinari dell'ATS, entro 7 giorni dalla trasmissione dell'istanza da parte del SUAP o dei soggetti interessati, provvedono, se non ancora attribuito, all'assegnazione del codice aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 e registrano l'azienda e/o l'allevamento nella Banca Dati Nazionale (qui di seguito denominata "BDN") avendo cura di riportare tutte le informazioni di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 200/2010 relative alla struttura zootecnica, orientamento produttivo e modalità di allevamento.
2. Il codice aziendale di cui al DPR 317/1996 deve essere riportato a cura del detentore degli animali mediante tatuaggio nel padiglione auricolare sinistro dei suini dell'azienda in questione entro i 70 giorni di età, o, comunque, prima di lasciare l'azienda. Nel caso in cui l'orecchio sia pigmentato e il tatuaggio risulti illeggibile o poco visibile, dovrà essere aggiunta una marca riportante il codice aziendale.
3. Nei suini destinati alla riproduzione, in aggiunta all'apposizione del tatuaggio, deve essere applicata una marca auricolare riportante il numero individuale di cui al numeratore nazionale. Solo per i suini iscritti ai libri genealogici, registri anagrafici e registri ibridi si considera valida, per non duplicare le pratiche di identificazione dei suini, l'identificazione individuale dei riproduttori attuata secondo le previsioni del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico e del disciplinare dell'albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi gestiti dall'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS). Il numero identificativo dei riproduttori è riportato nel registro



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

individuale che sarà parte integrante del registro aziendale di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 200/2010. Fermo restando l'obbligo di identificare gli animali tramite l'apposizione a mezzo tatuaggio, e nel caso marca auricolare, sull'orecchio sinistro del codice aziendale, l'applicazione al padiglione auricolare destro dei riproduttori del marchio in plastica riportante il codice individuale avverrà all'atto della prima monta o intervento fecondativo dei riproduttori stessi, ivi compreso l'obbligo di sostituire il marchio, con il relativo duplicato, qualora questo sia divenuto illeggibile o sia andato smarrito. I codici identificativi individuali degli animali devono essere riportati in BDN direttamente dal detentore degli animali o dal proprio delegato utilizzando l'apposita funzionalità predisposta nel sistema, entro sette giorni dall'applicazione del marchio auricolare. I predetti codici identificativi individuali dovranno essere riportati, altresì, nel registro cartaceo individuale dei capi da riproduzione. Deve, altresì, essere riportato il codice individuale nelle registrazioni delle movimentazioni, nel modello IV informatizzato, e in tutte le certificazioni che riguardano gli animali che sono identificati con tale modalità.

4. Ai sensi del D. Lgs. 200/2010 e del presente provvedimento attuativo, i proprietari o detentori di suini hanno l'obbligo di:
- a) assicurare che la propria azienda sia registrata nella BDN;
  - b) che i suini della propria azienda siano identificati come indicato nei commi 2 e 3;
  - c) mantenere e aggiornare un registro aziendale di carico e scarico dei suini conforme all'Allegato n. 1 nel quale registrare le movimentazioni in entrata ed in uscita dall'allevamento entro 3 giorni dall'evento, e registrare le nascite e le morti entro 7 giorni dall'evento; nelle more che l'anagrafe individuale dei riproduttori suini e le connesse funzionalità della BDN siano a regime, gli allevatori dovranno mantenere ed aggiornare il registro individuale cartaceo dei riproduttori appositamente vidimato dal Servizio veterinario.
  - d) registrare entro 7 gg. nella BDN i dati relativi alla:
    - i. consistenza totale dell'allevamento rilevata al 31 marzo (suini presenti di età superiore a 70 giorni);
    - ii. totale nascite/decessi al 31 marzo c.a., relativi all'anno civile precedente (cioè tutti i suini nati/morti dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno);
    - iii. numero di riproduttori, quando presenti, specificando il numero di verri, scrofe (dal primo parto) e scrofette (dal primo intervento fecondativo);
    - iv. movimentazione degli animali.

Le registrazione nella BDN di cui al punto d) è a carico del detentore/proprietario dei suini o suo delegato.

Sono tenuti ai suddetti obblighi anche coloro i quali detengano un solo suino destinato ad autoconsumo in ambito familiare.

5. I Servizi Veterinari competenti per territorio, a seguito della presentazione della richiesta ai sensi del comma 1 per la realizzazione di una nuova attività di allevamento, effettueranno, mediante apposito sopralluogo, la verifica delle dichiarazioni, delle condizioni igienico-sanitarie e di biosicurezza previste e procederanno all'emanazione dei provvedimenti prescrittivi o interdittivi ritenuti necessari entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. In



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

particolare, qualora i Servizi Veterinari ravvisino delle non conformità che possono essere sanate, assegnerà un termine all'interessato per effettuare le modifiche necessarie. Qualora il predetto termine decorra infruttuosamente ovvero non sia possibile conformare le irregolarità riscontrate alla normativa, il Servizio Veterinario emanerà un provvedimento interdittivo e adotterà i provvedimenti necessari ai fini del depopolamento.

6. Ai sensi del comma 11, dell'art. 9 del D. Lgs. 200/2010, qualora nel corso del primo accertamento, successivo all'attribuzione del codice aziendale di cui al comma 1, presso una nuova azienda che ha richiesto la registrazione, i Servizi Veterinari accertino l'esistenza di violazioni che possono essere sanate, garantendo comunque l'identificazione sicura degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione della violazione accertata, fissando un termine non superiore a quindici giorni. Se il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni contestate sono estinte.

#### **Movimentazione dei suini**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative in materia, I Servizi Veterinari dell'ATS autorizzano la movimentazione di suini a scopo di macellazione verso il mattatoio solo a condizione che i suini in questione siano tenuti in aziende che abbiano almeno la qualifica di "Azienda controllata per PSA" e che gli stessi animali, ad eccezione di quelli allevati in aziende con qualifica di "Azienda certificata per PSA" che non ricadono in zona infetta nel selvatico o in restrizione, siano stati sottoposti a visita clinica con esito favorevole nelle 72 ore precedenti la movimentazione.
2. I Servizi Veterinari autorizzano la movimentazione di suini verso un'altra azienda solo a condizione che i suini in questione siano di aziende che abbiano esclusivamente la qualifica di "Azienda certificata per PSA", che i capi da movimentare, ad eccezione di quelli allevati in aziende con qualifica di "Azienda certificata per PSA" che non ricadono in zona infetta nel selvatico o in restrizione, siano stati sottoposti a visita clinica con esito favorevole nelle 72 ore precedenti la movimentazione.
3. I trasportatori di suini assicurano che gli automezzi che trasportano suini siano puliti e disinfettati, prima del carico e dopo lo scarico degli animali presso strutture idonee e autorizzate dai Servizi Veterinari.
4. I Servizi Veterinari mantengono ed aggiornano regolarmente l'elenco dei punti di disinfezione pubblici e privati autorizzati; tale elenco viene trasmesso entro il 31 marzo al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità e dell'assistenza sociale e all'UDP.
5. I proprietari o i detentori degli animali hanno l'obbligo di registrare in BDN, direttamente o tramite i loro delegati, tutte le movimentazioni dei suini entro 7 giorni dalla loro effettuazione, riportando le seguenti informazioni: numero e categoria degli animali movimentati per partita e codice dei capi identificati individualmente se riproduttori in entrata o in uscita dall'allevamento; codice d'identificazione della struttura di partenza e di quella di destinazione, compreso lo stabilimento di macellazione; causale della movimentazione; data di arrivo o di partenza; numero del documento d'accompagnamento/certificato sanitario.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Indennizzi agli allevatori in caso di abbattimento per focolai o per sieropositività**

1. Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività sono erogate con le modalità previste dalla Legge 2 giugno 1988, n. 218, dal D.M. 20 luglio 1989, n. 298, dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, n. 587.
2. L'individuazione delle categorie degli animali per i quali è possibile corrispondere l'indennizzo viene effettuata dal Servizio Veterinario.
3. La Commissione Regionale, istituita ai sensi del Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 stabilisce i criteri di calcolo dei prezzi delle categorie di suini non pubblicate nei bollettini ufficiali dell'ISMEA.
4. Il proprietario dei suini abbattuti, al fine dell'erogazione degli indennizzi deve presentare, entro 15 giorni dall'abbattimento, apposita richiesta al Servizio di Sanità Animale competente per territorio.
5. Gli indennizzi dovranno essere liquidati agli allevatori aventi diritto dall'ATS, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione provvederà a rimborsare gli oneri relativi ai suddetti indennizzi all'ATS dietro presentazione di apposita rendicontazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ALLEGATO 3

Tabella 2- Dati relativi alle aziende distinte per qualifica sanitaria

ASSL	NON INDICATO	AZIENDA CERTIFICATA PER PSA	AZIENDA CONTROLLATA PER PSA	AZIENDA NON CONTROLLATA PER PSA
SASSARI	18	2152	361	6
OLBIA	31	772	405	5
NUORO	93	1204	1026	1
LANUSEI	84	518	446	1
ORISTANO	38	2105	303	
SANLURI	4	626	37	
CARBONIA	8	345	134	
CAGLIARI	16	1170	1119	
<b>TOTALE</b>	<b>292</b>	<b>8892</b>	<b>3831</b>	<b>13</b>

\*Fonte dati: CSN Teramo al 31-12-2020



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Allegato n. 4 : Lista di riscontro per Controllo Ufficiale in allevamento

A.S.L. N° DI \_\_\_\_\_

SERVIZIO VETERINARIO \_\_\_\_\_

**Obiettivo:** Controllo ufficiale Piano di eradicazione PSA

Metodo del controllo: Ispezione  Verifica

Data: \_\_\_\_\_

Codice Azienda: **IT**

Comune e Località azienda: \_\_\_\_\_

Proprietario degli animali/denominazione \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Detentore \_\_\_\_\_

### ORIENTAMENTO PRODUTTIVO DELL'ALLEVAMENTO

– da riproduzione	– da ingrasso	– familiare
<b>Tecnica Produttiva</b>	<b>Tecnica Produttiva</b>	*allevamento da ingrasso per il consumo familiare che detiene fino ad un massimo di quattro suini non riproduttori a scopo non commerciale e che non movimentati animali verso altri allevamenti
– Ciclo di riproduzione Chiuso	– Ciclo completo	
– Ciclo di riproduzione Aperto.	– Svezamento	
Vendita di riproduttori: SI NO	– Magronaggio	
	– Finissaggio	
<b>Allevamento Stagionale:</b> – SI NO		
<b>Allevamento Multisito:</b> – SI NO		
<b>Modalità Allevamento:</b> – stabulato semi brado		
<b>Iscrizione Libri Genealogici:</b> SI NO		
<b>Qualifica sanitaria: Peste Suina Africa.....; Aujeszky.....</b>		



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Allegato n. 4 : Lista di riscontro per Controllo Ufficiale in allevamento

**Capacità struttura** (numero massimo di animali adulti che è possibile detenere): \_\_\_\_\_

<b>NOTIFICA CENSIMENTO DA PARTE DELL'ALLEVATORE</b> al 31 marzo in autocertificazione <b>SI</b> o <b>NO</b> o <b>VERIFICHE DELLCONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO A SEGUITO DI SUCCESSIVI CONTROLLI VETERINARI</b> <b>SI</b> o <b>NO</b> o <small>(Inserire nella tabella l'ultimo censimento presente in BDN)</small>		
<b>CAPI TOTALI DI ETÀ SUPERIORE AI 70 GIORNI</b>	<b>Capi presenti in allevamento (comunicazione alla BDN)</b> <small>(censimento e verifica consistenza)</small>	<b>Regolarmente registrati nel registro</b>

#### CENSIMENTO SUINI (conteggio durante il controllo)

Scrofe		Scrofette		Verri		Cinghiali	
Lattonzoli		Magroncelli		Magroni		Grassi	

#### CONTROLLO DELL' IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

Capi di età superiore ai 70 giorni (45 gg. In zone vincolo)	Capi controllati	Capi con tatuaggio leggibile	Capi con tatuaggio non leggibile	Capi non tatuati	Capi identificati singolarmente

#### CONTROLLO DEL REGISTRO DI CARICO SCARICO

Compilazione censimenti al 31 marzo (sul registro)	N. movimentazione in ingresso negli ultimi 12 mesi	N. Capi movimentati in ingresso negli ultimi 12 mesi	N. Nuovi nati negli ultimi 12 mesi	N. macellazioni uso famiglia dall'inizio dell'anno	N. capi macellati uso famiglia dall'inizio dell'anno
SI/NO					
N° movimentazioni in uscita negli ultimi 12 mesi	N. Capi movimentati in uscita negli ultimi 12 mesi	N. Capi morti negli ultimi 12 mesi	Parametro produttivo di riferimento (n° suinetti nati previsti negli ultimi 12 mesi)	Scostamento (n° nuovi nati/parametro produttivo di riferimento negli ultimi 12 mesi (valore atteso > 1)	
<b>PROBLEMI SANITARI RIPRODUTTIVI</b>	<b>Evidenze (prescrizioni veterinarie, referti analitici etc.):</b>				



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Allegato n. 4 : Lista di riscontro per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo

ESECUZIONE CONTROLLO SIEROLOGICO ALL'ATTO DEL PRESENTE CONTROLLO

SI  / NO

N° Capi di età > 3 mesi	N° capi da prelevare	N° Campioni da analizzare per Aujeszky

CONSISTENZA ALLEVAMENTO	REQUISITI SANITARI DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI NONO CONFORMITA' MAGGIORI			NOTE VALORE PRESCRIZIONE
DA 1 A 30	Sono rispettate le norme relative alla registrazione del carico scarico animali (nascite, acquisti, morti, macellati, venduti)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	<b>Per il rilascio/ mantenimento della qualifica:</b> i suini di età > 3 mesi sono risultati indenni al controllo sierologico effettuato per il piano pesti dove previsto?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Sono presenti recinzioni ( reti metalliche, cancelli, muri di cinta e barriere di una altezza di almeno un metro e cinquanta cm.) che assicurino il confinamento degli animali dell'allevamento ed impediscano l'accesso di altri suidi?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Nelle aree infette dal selvatico è presente una doppia recinzione perimetrale in rete metallica o muro perimetrale, tali da impedire il contatto con il selvatico?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	È presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Gli automezzi che trasportano animali, sono lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo, autorizzate dal servizio veterinario della ASL?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Sono stati tatuati i suini di età superiore ai 70 giorni	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	REQUISITI SANITARI DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI NON CONFORMITA' MINORI			
	Sono fisiologici i parametri produttivi e riproduttivi riscontrati negli ultimi 12 mesi ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	GIALLO
	Sono presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della PSA?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	GIALLO
	I tatuaggi sono leggibili?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ARANCIO
	Sono stati identificati individualmente i riproduttori?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ARANCIO



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Allegato n. 4: Lista di riscontro per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo

CONSISTENZA ALLEVAMENTO	REQUISITI SANITARI DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI		NOTE VALORE PRESCRIZIONE
DA 31 A 100	Sono rispettate le norme relative alla registrazione del carico scarico animali (nascite, acquisti, morti, macellati, venduti)?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	<b>Per il rilascio/ mantenimento della qualifica:</b> i suini di età > 3 mesi sono risultati indenni al controllo sierologico effettuato per il piano pesti, dove previsti?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Sono presenti recinzioni (reti metalliche, cancelli, muri di cinta e barriere di una altezza di almeno un metro e cinquanta cm.) che assicurino il confinamento degli animali dell'allevamento ed impediscano l'accesso di altri suidi?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Nelle aree infette dal selvatico è presente una doppia recinzione perimetrale in rete metallica o muro perimetrale, tali da impedire il contatto con il selvatico?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	È presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Gli automezzi che trasportano animali sono lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo, autorizzate dal servizio veterinario della ASL?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Sono stati tatuati i suini di età superiore ai 70 giorni?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	<b>REQUISITI SANITARI DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI NON CONFORMITA' MINORI</b>		
	I tatuaggi sono leggibili? Sono stati identificati individualmente i riproduttori ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ARANCIO
	Sono fisiologici i parametri produttivi e riproduttivi riscontrati negli ultimi 12 mesi ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	GIALLO
	Sono fisiologici i parametri produttivi e riproduttivi riscontrati negli ultimi 12 mesi ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	GIALLO
	Sono presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della PSA?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	GIALLO
	Parcheeggio: è presente un'area fuori dal perimetro dell'allevamento dedicata alla sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o visitatori?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	GIALLO
	L'azienda è dotata di una piazzola per la disinfezione degli automezzi in entrata e uscita possibilmente all'entrata dell'azienda?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	GIALLO
	All'ingresso è presente un dispositivo a pressione mobile (pulivapor)?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	GIALLO
E' comprovata l'attuazione delle operazioni di derattizzazione/disinfestazione?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	GIALLO	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Allegato n. 4: Lista di riscontro per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo

CONSISTENZA ALLEVAMENTO	REQUISITI SANITARI DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI			NOTE VALORE PRESCRIZIONE
DA 101 A 500	Sono rispettate le norme relative alla registrazione del carico scarico animali (nascite, acquisti, morti, macellati, venduti)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	<b>Per il rilascio/ mantenimento della qualifica:</b> i suini di età > 3 mesi sono risultati indenni al controllo sierologico effettuato per il piano pesti laddove previsti?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Sono presenti recinzioni (reti metalliche, cancelli, muri di cinta e barriere di una altezza di almeno un metro e cinquanta cm.) che assicurino il confinamento degli animali dell'allevamento ed impediscano l'accesso di altri suidi?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Nelle aree infette dal selvatico è presente una doppia recinzione perimetrale in rete metallica o muro perimetrale, tali da impedire il contatto con il selvatico?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	È presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Sono presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della PSA?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Gli automezzi che trasportano animali ,, sono lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo, autorizzate dal servizio veterinario della ASL?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Parcheggio: è presente un'area fuori dal perimetro dell'allevamento dedicata alla sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o visitatori?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	L'azienda è dotata di una piazzola per la disinfezione degli automezzi in entrata e uscita possibilmente all'entrata dell'azienda?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	All'ingresso è presente un dispositivo a pressione mobile per il lavaggio ( pulivapor)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Quarantena: l'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) dove viene effettuata la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione Nel periodo della quarantena gli animali devono essere osservati clinicamente e trascorsi 28 giorni, prima di essere introdotti nell'allevamento, gli animali devono essere controllati sierologicamente per PSA. La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/tutto vuoto, nel caso in cui ciò non si verifichi, gli animali verranno controllati sierologicamente 28 giorni dopo l'ultima introduzione.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Spogliatoio: deve essere presente materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Il personale che accudisce gli animali non detiene animali sensibili e non ha contatti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Un locale di servizio utilizzabile anche per spogliatoio	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Sono stati tatuati i suini di età superiore ai 70 giorni?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	<b>REQUISITI SANITARI DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI NON CONFORMITA' MINORI</b>			
	E' comprovata l'attuazione delle operazioni di derattizzazione/disinfestazione?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ARANCIO
	I tatuaggi sono leggibili? Sono stati identificati individualmente i riproduttori?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ARANCIO
	Sono fisiologici i parametri produttivi e riproduttivi riscontrati negli ultimi 12 mesi ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	GIALLO
	Cella frigorifero: possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'allevamento, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	GIALLO
Carico suini morti e altri SOA: i suini morti devono essere spostati dai locali di stabulazione entro le 24 ore, in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero. In alternativa i suini morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli animali morti non può entrare in allevamento.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	GIALLO	
Registrazione della disinfezione degli automezzi: le operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate presso l'azienda su apposito registro.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	GIALLO	
Veterinario libero professionista di riferimento.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	GIALLO	



### Allegato n. 4: Lista di riscontro per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo

CONSISTENZA ALLEVAMENTO	REQUISITI SANITARI DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI			NOTE
OLTRE 500	Sono rispettate le norme relative alla registrazione del carico scarico animali (nascite, acquisti, morti, macellati, venduti)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	<b>Per il rilascio/ mantenimento della qualifica:</b> i suini di età > 3 mesi sono risultati indenni al controllo sierologico effettuato per il piano pesti laddove previsti?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Sono presenti recinzioni (reti metalliche, cancelli, muri di cinta e barriere di una altezza di almeno un metro e cinquanta cm.) che assicurino il confinamento degli animali dell'allevamento ed impediscano l'accesso di altri suidi?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Nelle aree infette dal selvatico è presente una doppia recinzione perimetrale in rete metallica o muro perimetrale, tali da impedire il contatto con il selvatico?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	È presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Gli automezzi che trasportano animali sono lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo, autorizzate dal servizio veterinario della ASL?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Sono presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della PSA?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Parcheggio: è presente un'area fuori dal perimetro dell'allevamento dedicata alla sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o visitatori?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	L'azienda è dotata di una piazzola per la disinfezione degli automezzi in entrata e uscita possibilmente all'entrata dell'azienda?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	All'ingresso è presente un dispositivo a pressione mobile per il lavaggio (pulivapor)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Derattizzazione/disinfestazione: deve essere attuato un piano aziendale documentato	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Quarantena: l'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) dove viene effettuata la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione. Nel periodo della quarantena gli animali devono essere osservati clinicamente e trascorsi 28 giorni, prima di essere introdotti nell'allevamento, gli animali devono essere controllati sierologicamente per PSA. La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/tutto vuoto, nel caso in cui ciò non si verifichi, gli animali verranno controllati sierologicamente 28 giorni dopo l'ultima introduzione.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Cella frigorifero: possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'allevamento, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
	Convenzione con stabilimento riconosciuto allo smaltimento delle carcasse.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
Registrazione della disinfezione degli automezzi: le operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO	



### Allegato n. 4 : Lista di riscontro per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo

documentate presso l'azienda su apposito registro.			
Spogliatoio: deve essere presente materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
Il personale dell'azienda ha dichiarato per iscritto la rinuncia alla conduzione/contatto di altri allevamenti suini.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
Spogliatoio: devono essere presenti dei locali adibiti a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori possono indossare copriabiti o calzari o effettuare il cambio degli abiti e la doccia, prima di accedere in allevamento	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
Un piano delle procedure documentate approvato dalla ASL, sotto la gestione di un Veterinario aziendale riconosciuto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
Copia della convenzione col veterinario riconosciuto e copia del piano delle procedure documentate trasmesse alla ASL.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
Registrazione dei visitatori: l'ingresso dei visitatori e dei veicoli in allevamento deve essere documentato su apposito registro.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
Registrazione degli automezzi in entrata e in uscita.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
È presente la dichiarazione scritta di rinuncia alla detenzione e al contatto con animali sensibili del personale che accudisce gli animali ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
La pianificazione delle pulizie/disinfezione avviene secondo il modello tutto pieno tutto vuoto, o con metodo alternativo come riportato nel manuale delle procedure.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
Sono stati tatuati i suini di età superiore ai 70 giorni ed i tatuaggi sono leggibili?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
Sono stati identificati individualmente i riproduttori?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ROSSO
<b>REQUISITI SANITARI DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI NON CONFORMITA' MINORI</b>			
I tatuaggi sono leggibili? Sono stati identificati individualmente i riproduttori?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	ARANCIO
Carico suini morti e altri SOA: i suini morti devono essere spostati dai locali di stabulazione entro le 24 ore, in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero. In alternativa i suini morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli animali morti non può entrare in allevamento.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	GIALLO
Sono fisiologici i parametri produttivi e riproduttivi riscontrati negli ultimi 12 mesi ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	GIALLO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Allegato n. 4 : Lista di riscontro per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo

### CONTROLLO SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 122 - Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Requisito	Definizione dei requisiti	si	no	n.v.
1. ISPEZIONE (Controllo degli animali)	Gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno 1 volta /di.			
	E' disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali.			
	Gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono immediatamente un trattamento appropriato.			

Requisito	Definizione dei requisiti	si	no	n.v.
2. LIBERTA' DI MOVIMENTO	La libertà di movimento dell'animale non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze e lesioni.			



### Allegato n. 4 : Lista di riscontro per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo

Requisito	Definizione dei requisiti	si	no	n.v.																
3. SPAZIO DISPONIBILE	<p>Le superfici libere a disposizione di ciascun SUINETTO O SUINO ALL'INGRASSO ALLEVATO IN GRUPPO (escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe) corrispondono ad almeno:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Peso vivo kg</th> <th>m<sup>2</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 10</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>Oltre 10 fino a 20</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>Oltre 20 fino a 30</td> <td>0,30</td> </tr> <tr> <td>Oltre 30 fino a 50</td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>Oltre 50 fino a 85</td> <td>0,55</td> </tr> <tr> <td>Oltre 85 fino a 110</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>Oltre 110</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>	Peso vivo kg	m <sup>2</sup>	Fino a 10	0,15	Oltre 10 fino a 20	0,20	Oltre 20 fino a 30	0,30	Oltre 30 fino a 50	0,40	Oltre 50 fino a 85	0,55	Oltre 85 fino a 110	0,65	Oltre 110	1,00			
	Peso vivo kg	m <sup>2</sup>																		
	Fino a 10	0,15																		
	Oltre 10 fino a 20	0,20																		
	Oltre 20 fino a 30	0,30																		
Oltre 30 fino a 50	0,40																			
Oltre 50 fino a 85	0,55																			
Oltre 85 fino a 110	0,65																			
Oltre 110	1,00																			
<p>le superfici libere totali a disposizione di ciascuna SCROFETTA E SCROFA ALLEVATE IN GRUPPO sono di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,64 mq per ciascuna scrofetta dopo la fecondazione,</li> <li>• 2,25 mq per ciascuna scrofa;</li> </ul>																				
<p>Se le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe sono allevate in gruppi di :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• meno di sei animali, le superfici libere disponibili <u>devono essere</u> aumentate del 10%</li> <li>• 40 o più animali, le superfici libere disponibili <u>possono</u> essere ridotte del 10%.</li> </ul>																				
<p>Nel periodo compreso fra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto e le scrofe e le scrofette <u>sono</u> allevate in gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m,</li> <li>• se sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto hanno una lunghezza superiore a 2,4 m.</li> </ul>																				
<p><u>Deroga per le aziende con meno di 10 scrofe:</u> <u>le scrofe e le scrofette sono allevate individualmente nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto, in tal caso gli animali possono girarsi facilmente nel recinto.</u></p>																				



### Allegato n. 4 : Lista di riscontro per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo

Requisito	Definizione dei requisiti	si	no	n.v.
4. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali.			
	La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni dei gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali, - all'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali.			
	<i>I locali di stabulazione</i> sono costruiti in modo di permettere agli animali di: - avere accesso ad una zona in cui coricarsi, confortevole dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita ed in cui tutti gli animali possono stare distesi contemporaneamente, - riposare ed alzarsi con movimenti normali, vedere altri suini (scrofe e scrofette nella settimana che precede il parto e durante il parto stesso possono essere tenute fuori dalla vista degli altri animali).			
5. ILLUMINAZIONE MINIMA	Dove sono stabulati i suini è assicurata la luce di intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.			
6. ALIMENTAZIONE ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente.			



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Allegato n. 4 : Lista di riscontro per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo

### ESITO DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO:

**RISULTANZE** (Confronto fra i criteri, quanto previsto dalla norma, e le evidenze oggettive riscontrate):

---

---

**CONCLUSIONI:** Conforme  Non conforme

---

**EVENTUALI NON CONFORMITÀ RISCOSTRATE** (in tal caso deve essere compilato anche un verbale distinto di contestazione contenente i termini di ricorso compresa l'autorità a cui fare il ricorso e il diritto di ricorso )

- 1) .....
- 2) .....
- 3).....

**NULLA OSTA** AL  **RILASCIO**  **MANTENIMENTO** DELLA QUALIFICA SANITARIA DI

Azienda Controllata;  Azienda Certificata.

Osservazioni:.....

.....

.....

Il Veterinario Ufficiale S.A.

.....

Il Veterinario Ufficiale I.A.P.Z.

.....

Il Proprietario/Detentore

.....



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

**ALLEGATO 5**

Direzione Generale della sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

ASL	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	totali AZIENDE A controllo	totali certificate
SASSARI	60	60	40	60	60	60	60	400	81
OLBIA	70	70	59	70	70	70	70	479	64
NUORO	180	180	100	180	180	180	180	1180	97
LANUSEI	70	70	60	70	70	70	70	580	95
ORISTANO	60	60	50	60	60	60	60	410	82
SANLURI	30	30	15	30	30	30	30	195	149
CARBONIA	25	25	15	25	25	25	25	165	13
CAGLIARI	225	225	100	225	225	225	225	1450	157
TOTALI	675	695	439	695	695	695	695	4.589	389

Distribuzione personale GIV


154	Giornate per operatore giugno dicembre			
462	giornate GIV Nuoro	3 giv	2 aziende giorno a controllo giv	i giv garantiscono 924 controlli
154	Giornate GIV Lanusei	1 giv	2 aziende giorno a controllo giv	i giv garantiscono 313 controlli
616	4 GIV a Cagliari	4 giv	2 aziende giorno a controllo giv	i giv garantiscono 1232 controlli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 6

CATEGORIZZAZIONE DEL RISCHIO





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## ALLEGATO 7

Area infetta del selvatico





**LISTA DI RISCONTRO REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA' ALL'INDENNIZZO DI SUINI ABBATTUTI PER PSA**

SERVIZIO VETERINARIO ASL N. \_\_\_\_\_ DI \_\_\_\_\_

Si certifica che l'azienda e i suini abbattuti per PSA/PSC rispondono ai seguenti requisiti:

Codice aziendale	loc. allevamento	
Ragione sociale		
Detentore / Proprietario		
Nato a	il	c.f.
Residente a	Via	
Data abbattimento		

		SI	NO
1	L'azienda è registrata nella BDN		
2	L'azienda è autorizzata alla detenzione dei suini		
3	Rispetto requisiti di biosicurezza		
4	Regolare identificazione degli animali		
5	Regolare registrazione movimentazioni		
6	Presenza di modelli 4 relativi alle movimentazioni		
7	Ripopolamento regolarmente autorizzato		
8	Vendite e macellazioni compatibili con i parametri produttivi e riproduttivi (vedi tabella)		
9	Registro correttamente compilato		
10	Mancato controllo del registro	a) indisponibilità allevatore	
		b) rifiuto dell'allevatore	
		c) altro	
11	Adeguate informazione al detentore sulle norme sanitarie	a) in forma scritta	
		b) altro	

**PARAMETRI RIPRODUTTIVI DELLE AZIENDE SUINICOLE**

	Aziende intensive		Aziende estensive	
	Valore medio	Valore minimo	Valore medio	Valore minimo
Parti/anno/scrofa	2,1	1,9	1,6	1,0
Suinetti/anno/scrofa	20	12	13	7
Rapporto verro/scrofe	1:20	1:20	1:10	1:10
Quota di rimonta/anno	25%	15%	15%	10%

Il componente dell' U.C.L. ....

Il componente dell' U.C.L. ....

Il componente dell' U.C.L. ....

Il Veterinario Ufficiale

Data .....

.....



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## ALLEGATO 9

### Tabella 3A

Risultati della sorveglianza attiva sui cinghiali cacciati durante la campagna venatoria (novembre-gennaio)

Anno	Capi conferiti	Zona infetta						Zona di sorveglianza		
		Organi testati	Virus +	Virus Prevalenza	Sieri testati	Sieri positivi	Siero prevalenza	Sieri testati	positivi	Siero prevalenza
2016/17	15673	4106	39	0,95	4898	230	4,7	5354	7	0,13
2017/18	12599	5188	24	0,46	5202	198	3,8	5168	6	0,12
2018/19	12716	5587	4	0,072	5225	105	2	6998	6	0,08
2019/20	15232	6137	0	0	6142	79	1,28	4218	0	0
2020/21	8684	3164	0	0	3158	16	0,5	3152	0	0

### Tabella 3B

Risultati della sorveglianza passiva sui cinghiali trovati morti o moribondi

	Cinghiali Testati	Virus+
2016	238	3
2017	218	4
2018	180	0
2019	259	2
2020	423	0
2021	43	0

### Tabella 3C

Previsione sulla sorveglianza attiva e passiva del cinghiale

CVC 2021/2022	Passiva 2021
11418	343